

CIRCOLARE DICEMBRE 2010

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOPRA 3.000 EURO

Il nuovo adempimento deve essere attuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individuerà modalità e termini per la comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria delle transazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro.

STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

Per alcune tipologie di contribuenti gli studi e il redditometro possono essere utilizzati congiuntamente dall'amministrazione finanziaria. L'azione combinata porterà evidenti vantaggi sia in termini di rafforzamento delle presunzioni che sorreggono le due metodologie di accertamento sia in termini di imposte e contributi recuperabili. Il contribuente, d'altro canto, potrà utilizzare le risultanze di uno strumento per contrastare o indebolire le presunzioni dell'altro.

IMPOSTE INDIRETTE SUI LEASING

Con la manovra 2011 torna l'applicazione delle imposte indirette in misura piena per i leasing immobiliari. Per evitare che qualcuno possa avvantaggiarsi sarà dovuta, entro il prossimo 31.03.2011, un'imposta sostitutiva per tutti i leasing immobiliari in essere.

INVIO ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Dal 2011 il nuovo elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato sia con riferimento alle operazioni tra imprese (B2B) che per quelle tra imprese e consumatori (B2C). In entrambi i casi il limite sarà abbassato a 3.500 euro. Per il 2010, l'obbligo scatterà solo per le operazioni B2B, entro il limite di rilevanza di 25.000 euro.

LEGGE FINANZIARIA 2011

Il Senato ha approvato la Finanziaria 2011, ora definitivamente legge. Si sintetizzano i punti essenziali.

- Proroga per tutto il 2011 della detrazione 55%, anche se l'agevolazione fiscale dovrà essere frazionata in 10 (anziché in 5) anni. Non sono modificate le regole base della detrazione.
- Prorogato al 28.02.2011 il termine per regolarizzazione gli immobili "fantasma".
- A partire dal 1° febbraio 2010 sanzioni più elevate sia per il ravvedimento operoso sia per la definizione agevolata delle liti .
- Esteso di un anno il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72; la cessione dell'immobile diventerà esente dall'Iva e soggetta all'alternativa imposta di registro proporzionale solo se effettuata dopo cinque anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da

quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero, anziché quattro come stabilisce la normativa attuale.

RAVVEDIMENTO PIÙ CARO A PARTIRE DA FEBBRAIO

La Legge di stabilità 2011, ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, ecc.).

In particolare, in tema di ravvedimento operoso le "nuove" misure delle sanzioni risultano essere le seguenti:

- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la regolarizzazione dell'omesso versamento viene effettuata entro 30 giorni;
- un ottavo del minimo (e non più 1/10) se la regolarizzazione di una violazione sostanziale avviene entro il termine della dichiarazione successiva;
- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la dichiarazione omessa viene regolarizzata entro i 90 giorni successivi.

Si ricorda inoltre che per l'accertamento con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del minimo, mentre per l'adesione ai PVC ed agli inviti si passa da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.

Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.

INTERESSI LEGALI: 1,5% DAL 1° GENNAIO 2011

Con Decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato di mezzo punto la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali.

Pertanto, per il calcolo degli interessi legali si applica:

- fino al 31 dicembre 2010, la "vecchia" percentuale dell'1%;
- dal 1° gennaio 2010, la "nuova" percentuale dell'1,5%.

L'aumento del saggio di interessi legali interessa anche l'ambito fiscale in particolare per quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell'imposta e fino alla data di effettivo pagamento.

Con l'occasione lo Studio porge alla gentile clientela...

